



REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali
Dipartimento dei Beni Culturali
Area Affari Generali

tel. 0917071590 – fax 0917071700
areabci@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **2211** del 17.01.2014
Allegati n

rif. nota prot. n. del

Oggetto: libertà di accesso, ricerca e riserva di pubblicazioni a carattere scientifico sul patrimonio culturale regionale.

CIRCOLARE n. 1 / 2014

INVIATA VIA MAIL

Sigg. Dirigenti delle
Strutture intermedie centrali e periferiche
LORO SEDI

Sigg. Dirigenti delle
Unità operative centrali e periferiche
LORO SEDI

e p.c. Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
SEDE

Da parte dell'Assessore è stata posta alla attenzione dello scrivente una prassi, riscontrata presso gli istituti periferici del Dipartimento, tendente a negare sovente l'accesso, la visione o la ripresa di scavi o di reperti archeologici a soggetti interni/esterni all'amministrazione interessati al loro studio per motivi scientifici, con motivazioni nelle quali vengono richiamate spesso generiche difficoltà logistiche (difficile accesso ai depositi, carenza di personale a supporto delle operazioni di accesso, ecc.) ovvero studi in corso da parte di funzionari o studiosi. Analogamente avviene anche per altre categorie di beni e in generale per dati, documenti, ricerche e studi inerenti il patrimonio culturale detenuto dagli uffici di questa amministrazione.

La problematica investe i rapporti tra attività di tutela ed attività di ricerca, con specifico riguardo alla ricerca archeologica (attività di scavo, di studio e di pubblicazione): si osserva una costante e pressoché diffusa difficoltà di collaborazione, sia all'interno dell'amministrazione - tra istituti e tra dirigenti/funzionari - e, più in generale, tra la stessa amministrazione e terzi (studiosi, enti di ricerca, università), come se per statuto la prima debba difendere totalmente la proprietà del patrimonio culturale.

In generale non si rinviene alcun particolare riferimento normativo sulla libertà di ricerca, di conoscenza, di accesso, studio e pubblicazione dei dati che riguardano il patrimonio culturale, in particolare quello archeologico; le soluzioni adottate sono legate a rapporti di fiducia, quando esistenti, tra singoli.

Tuttavia la prassi sopra richiamata, da parte di codesti istituti, *detentori* di patrimonio pubblico, non trova legittimo fondamento e le motivazioni addotte sono spesso generiche, riferiscono di difficoltà logistiche ovvero di ingiustificate attività concorrenziali di studio in corso da parte del personale dell'istituto medesimo.

Motivazioni talvolta pretestuose, comunque illegittime, se, come sembra, nei provvedimenti di diniego non è indicato un termine alla temporanea inaccessibilità, oltre il quale dovrebbe essere dichiarata la disponibilità con le eventuali condizioni imposte dalla normativa vigente.

Responsabile procedimento	Enrico Carapezza – dirigente Area Affari Generali			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)					
Stanza	6	Piano	4	Tel.	0917071590	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpbci@regione.sicilia.it -	Responsabile:		Giovanni Tagliavero						
Stanza	5	Piano	4	Tel.	0917071736	Orario e giorni ricevimento	lunedì e venerdì ore 9 – 13; mercoledì ore 9 – 13 e 15 -18		

A fronte di richieste per motivi di studio che prevedono la ripresa fotografica/riproduzione di beni culturali di proprietà pubblica *ex lege* - siano essi esposti ovvero conservati in magazzini e depositi degli istituti periferici di questo Assessorato - il provvedimento autorizzativo dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 107 del dlgs 42/2004¹ con gli elementi riportati all'art. 3 del D.M. 20/04/2005.²

Nel provvedimento dovranno tenersi in considerazione la finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con il decoro dei beni da riprodurre, il numero delle copie da realizzare, la verifica di compatibilità del sistema di ripresa.

E' pertanto fatto obbligo di rilasciare l'autorizzazione, a meno che non vi siano ragioni fondate (eventuale pregiudizio al bene da riprodurre, utilizzo dell'immagine incompatibile con il pregio storico-artistico, richiesta quantitativamente inopportuna).

La ripresa per ragioni di studio, quindi, non potrà essere negata, a meno che non ostino motivazioni congrue e ragioni di tutela temporalmente limitate.

Non possono giustificarsi in alcun modo motivazioni che riferiscano di generiche attività di studio in corso da parte dell'Istituto, peraltro non previste dalla normativa vigente: il diniego d'accesso è illegittimo, a meno che non ostino effettive e motivate ragioni di sicurezza (dei luoghi, delle persone, dei reperti) e sempre e comunque in via temporanea.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando che i beni culturali di appartenenza pubblica sono destinati alla pubblica fruizione, ha ribadito il principio secondo il quale la tutela dei beni culturali non può essere fine a se stessa ma deve essere accompagnata dalla valorizzazione e dalla fruizione da parte del pubblico: gli organi dell'amministrazione dei beni culturali hanno il dovere di intraprendere – anche con l'apporto dei privati - ogni azione capace di accrescere la qualità e la quantità della fruizione, salvo esigenze istituzionali o di tutela. La proprietà è pubblica perché la mission della P.A. è preservare e rendere accessibili a tutti il patrimonio culturale, far fruire nel modo più ampio possibile, non escludere e godere in modo esclusivo.

In ossequio a questa norma agendi, costituzionalmente garantita (*cf.* art. 33 Cost.) va garantito l'accesso ai beni archeologici e alle altre categorie di beni culturali, la loro riproduzione/ripresa fotografica per ragioni di studio.

Altresì, nel caso di scavi condotti direttamente dalla Soprintendenza ovvero da altri istituti periferici, come pure nel caso di scavi condotti da terzi (su appalto o su concessione), obiettivo primario deve essere sempre l'accrescimento e l'approfondimento scientifico che lo scavo può determinare: sotto questo aspetto è illegittimo, quindi, sottrarre lo scavo allo studio, così come negare l'accesso, la visione e la ripresa dello scavo sulla base di un'attività di studio già in corso da parte della Soprintendenza. Non esiste norma cogente che preveda riserva o priorità di studio e pubblicazione a favore della Regione.

Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate a dare cortese cenno di assenso.

f.to Il Dirigente Generale
Sergio Gelardi

¹ **D.lgs 42/2004 Articolo 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali**

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

² **D.M. 20 aprile 2005, art. 3. - Autorizzazione per la riproduzione**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi:

a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre;
b) numero delle copie da realizzare;
c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.

2. Nei casi in cui dall'attività di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione può prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonché l'adozione di prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5..